



COMUNE DI SILVI

(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.116 del 29.11.2013)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Organo competente a deliberare

Art. 3 Alcune definizioni

Art.4 Definizione di area di circolazione e della numerazione civica

TITOLO II TOPONOMASTICA

Art. 5 Compiti dell'Ufficio preposto

Art.6 Commissione Toponomastica: composizione, quorum, durata, convocazione

Art.7 Compiti e attività della Commissione Toponomastica

Art.8 Diritto di iniziativa

Art.9 Procedimento per le proposte di denominazione

Art.10 Criteri sulle denominazioni

Art.11 Divieti

TITOLO III NUMERAZIONE CIVICA

Art. 12 Criteri per l'attribuzione della numerazione civica esterna e interna

Art. 13 Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica esterna

Art. 14 Regole per l'apposizione della targhetta indicante la numerazione civica

Art. 15 Spese ed obblighi del richiedente

Art. 16 Obblighi del Comune

TITOLO IV SANZIONI E VIGILANZA

Art. 17 Sanzioni e vigilanza

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 Entrata in vigore

Art.19 Rinvio alla legislazione in materia

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica nell'ambito territoriale del Comune di Silvi.

Art. 2 Organo competente a deliberare

1. In ragione delle leggi vigenti in materia, le denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture, la collocazione di monumenti, lapidi, cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, di competenza del Comune, sono deliberate dalla Giunta Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui sopra si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui al successivo art. 6. Il parere preventivo della Commissione in materia di Toponomastica è obbligatorio ma non vincolante.

Art. 3 Alcune definizioni

1. Onomastica: studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.
2. Toponimo: nome di un luogo.
3. Toponomastica: studio dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
4. Topografia: rappresentazione grafica su di un piano di una determinata area e/o zona di terreno.

Art.4 Definizione di area di circolazione e della numerazione civica

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità.
2. Ogni via, strada, comprese le strade private purché aperte al pubblico, corso, viale, vicolo, salita, discesa, scalo, passeggiata, piazza, piazzale, largo, località e simili costituisce una distinta area di circolazione e deve essere identificata con una propria denominazione.
3. La numerazione civica è costituita da:
 - Numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali adibiti ad attività economiche, ecc.);
 - Numeri interni che contraddistinguono gli accessi che immettono nelle unità ecografiche semplici in modo indiretto, ossia tramite cortili o scale interne.

TITOLO II TOPONOMASTICA

Art. 5 Compiti dell'Ufficio preposto

1. I compiti di iniziativa dei quali tratta il presente Regolamento sono attribuiti ai Servizi Demografici, in conformità delle seguenti disposizioni.
2. Spetta al predetto Servizio:
 - a) ricevere le proposte da presentare alla Giunta Comunale per l'aggiornamento dell'onomastica stradale;
 - b) supportare la Commissione, garantendo alla stessa i necessari collegamenti con gli altri organi ed uffici comunali per tutto ciò che è ritenuto opportuno;
 - c) ricevere le richieste di assegnazione di numerazione civica o rettifica di quella già esistente e assegnare il numero civico, tramite sopralluogo della Polizia Municipale e collaborazione ove occorra degli Uffici Tecnici comunali, comunicandolo all'interessato;
 - d) curare l'istruttoria ed il rilascio di provvedimenti di assegnazione e/o rettifica della numerazione civica, in stretta collaborazione con la Polizia Municipale e/o gli Uffici Tecnici comunali;
 - e) procedere al riordino periodico della numerazione civica delle aree di circolazione già esistenti che, a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi, siano state oggetto di uno sconvolgimento orografico e della rete di circolazione;

- f) curare l'istruttoria e predisporre le bozze di deliberazione per rinominare e rideterminare nuovi tracciati e confini delle vie già esistenti, in strettissima collaborazione con gli uffici tecnici comunali;
 - g) fornire l'opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni agli uffici comunali interessati per ogni eventuale conseguente adempimento (es. apposizione targhe stradali) ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi di acqua e smaltimento dei rifiuti;
 - h) comunicare ai residenti nell'area di circolazione interessata l'avvenuto cambiamento di denominazione;
 - i) tenere aggiornato lo stradario comunale ed il sistema informatico ministeriale di collegamento con l'Agenzia del Territorio competente.
3. Al fine degli adempimenti di competenza, ogni ufficio comunale che predisponga atti o qualsiasi altra attività che interessi la toponomastica dovrà trasmetterli, unitamente alla cartografia relativa, ai Servizi Demografici.
 4. A conclusione dell'apposito iter di denominazione, l'Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione e vigila sullo stato di manutenzione delle stesse.

Art.6 Commissione Toponomastica: composizione, quorum, durata, convocazione

1. E' istituita una Commissione consultiva di Toponomastica, nominata dal Consiglio Comunale.
2. La Commissione è composta dal Sindaco o suo delegato, che ne è il Presidente, e da quattro membri, due designati dal Gruppo consiliare di maggioranza e due dal Gruppo consiliare di minoranza, scelti in base alle esperienze professionali, all'impegno culturale, e alle conoscenze storico e sociali del territorio.
3. Possono far parte della Commissione due membri interni all'Amministrazione comunale, scelti dal Consiglio Comunale tra i Funzionari che svolgono attività lavorative inerenti l'ambito Toponomastico, con funzioni di assistenza tecnica. Questi componenti non hanno diritto di voto.
4. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto ed adotta il parere a maggioranza dei medesimi. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Funzionario Responsabile del Servizio competente.
5. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco e si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

6. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione di un componente, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione, mantenendo i criteri previsti nel presente articolo per la nomina.
7. La Commissione è convocata dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità. La convocazione può essere effettuata tramite lettera, e-mail, o anche semplicemente a mezzo telefonico, almeno sette giorni prima della seduta.
8. Non è prevista alcuna forma di rimborso o compenso per i componenti della Commissione.

Art.7 Compiti e attività della Commissione Toponomastica

1. La Commissione per la Toponomastica, previa istruttoria delle istanze, ha il compito di esaminare tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione, esprimendo un parere preventivo obbligatorio ma non vincolante, in ordine a:
 - a) richieste di intitolazione generiche per quanto concerne spazi (intesi come parchi, giardini, monumenti, lapidi, scuole, edifici pubblici in genere) o le aree da intitolare (ivi comprese quelle di circolazione intese come vie, vicoli, viali, strade...);
 - b) richieste di intitolazione o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
 - c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione
 - d) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di Silvi, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - e) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Silvi.
2. La Commissione può, altresì, di sua iniziativa avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.
3. La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio in merito agli argomenti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Dei pronunciamenti della Commissione viene redatto un verbale sintetico, da trasmettere alla Giunta.
5. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di parere. Qualora la Commissione non proceda nei termini, la Giunta procede autonomamente.
6. La Commissione provvede a fornire comunicazione alla Giunta, per il tramite dell'Ufficio preposto, in merito all'accettazione e/o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione intrapresa.

Quando, unitamente all'accettazione, sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, il relativo parere conterrà anche la precisa indicazione cartografica dell'area denominata

Art.8 Diritto di iniziativa

1. Le proposte di denominazione possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, da Amministratori e Consiglieri Comunali, da Enti, Società pubbliche o private, da Organizzazioni sindacali, da Associazioni e Comitati (regolarmente costituiti) oppure da almeno 50 cittadini maggiorenni residenti a Silvi.
2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche; in entrambi i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.
3. Chi propone le iscrizioni commemorative e/o lapidarie deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato e/o l'autorizzazione della competente Soprintendenza per gli immobili sottoposti a vincoli storico - paesaggistici.

Art.9 Procedimento per le proposte di denominazione

1. Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio o su richiesta.
2. Le proposte di denominazione possono essere :
 - specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area da denominare
 - generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo
3. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'area e/o lo spazio quando la richiesta sia specifica.
4. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno essere forniti almeno i seguenti dati:
 - Nome e cognome
 - Data e luogo di nascita
 - Luogo e data di morte
 - Professione

5. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere ai proponenti eventuali supplementi di documentazione

Art.10 Criteri sulle denominazioni

1. L'onomastica stradale deve tutelare la tradizione toponomastica cittadina curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna; uniformandosi con i toponimi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale nell'ambito di zone territorialmente ben definite, sulla base di prove sia documentali che testimoniali.
2. E' fatta salva l'opportunità di denominare aree e luoghi mediante indicazione di fatti e personaggi storici di rilievo e di portata nazionale nonché sovranazionale.
3. La ricerca di adeguato materiale documentale, come biografie delle personalità onorate e descrizioni dei fatti celebrati, è di competenza dei promotori della proposta di denominazione e, in via sussidiaria, della Commissione.

Art.11 Divieti

1. E' fatto divieto intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni. Tuttavia su richiesta ed in casi particolari, debitamente giustificati, può essere formulata richiesta al Prefetto, su Delega del Ministero dell'Interno, di concessione della deroga al divieto posto.

<p style="text-align:center">TITOLO III NUMERAZIONE CIVICA</p>
--

Art. 12 Criteri per l'attribuzione della numerazione civica esterna e interna

1. La numerazione civica esterna, la cui attribuzione spetta al Comune, va apposta a tutti gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (appartamenti, uffici, ecc.); direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre invece su corti, cortili, ecc.

2. La numerazione civica interna, la cui indicazione spetta ai proprietari di fabbricati, è costituita dall'insieme dei simboli (lettere o numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici (appartamenti, uffici, ecc.) a cui non si accede direttamente dall'esterno.
3. La numerazione civica esterna e la numerazione degli interni è realizzata seguendo i criteri previsti dalla normativa nazionale e dalle direttive ISTAT, di seguito riepilogati:
 - a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ...) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati a destra, i dispari a sinistra;
 - b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazze, cortili pubblici) la numerazione è progressiva ed ha inizio alla sinistra di chi entra dall'accesso principale;
 - c) Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne sono stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
 - d) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazza e simili, devono essere riservati numeri civici per i futuri accessi;
 - e) Per le rientranze di tratti viari o per corti pubbliche si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione);
 - f) Fuori dei centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione;
 - g) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati e/o in caso di necessità, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede seguito da esponente alfabetico in ordine progressivo;
 - h) La numerazione interna di unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi ...) a cui non si possa accedere dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne, sarà costituita da numeri arabi la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale. Se si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto seguendo il verso da

sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

Art. 13 Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica esterna

1. L'attribuzione del numero civico esterno deve essere richiesta secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, cioè al momento della presentazione della domanda (secondo lo schema allegato al presente Regolamento) di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore, della quale costituisce requisito di procedibilità; pertanto, la richiesta e l'assegnazione del numero civico esterno è da ritenersi parte integrante ed imprescindibile del procedimento amministrativo di edificabilità o comunque di modifica di immobili già edificati che a seguito di interventi edilizi vedono modificati anche gli accessi alle unità immobiliari.
2. Nella domanda dovrà essere allegata apposita planimetria indicante graficamente gli accessi esterni da numerare, nonché indicati i dati catastali.
3. I Servizi Demografici, ai sensi dell'art.5, tramite sopralluogo della Polizia Municipale ed in stretta collaborazione con gli Uffici Tecnici comunali, comunicano l'assegnazione del numero civico esterno all'interessato.

Art. 14 Regole per l'apposizione della targhetta indicante la numerazione civica

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere possibilmente e preferibilmente le seguenti caratteristiche:
 - Targhetta di forma rettangolare/ottagonale: cm 19 x 13;
 - Numeri civici scuri su sfondo bianco, bordo perimetrale azzurro;
 - (eventuale) in alto stemma comunale e scritta "COMUNE DI SILVI".
2. I numeri civici esterni sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, principale e/o secondario, ad un'altezza di mt 2 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili

Art. 15 Spese ed obblighi del richiedente

1. Il costo della targhetta per il numero civico esterno fornita dal Comune è indicato dalla Giunta Comunale ed è posto a carico del proprietario dell'immobile.
2. La fornitura e posa in opera del numero civico interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.
3. Nel caso in cui la procedura di assegnazione/revisione della numerazione civica dipenda dalla revisione censuaria e/o toponomastica e/o da altre motivazioni imposte dall'Amministrazione Comunale, le spese relative alle targhette sono a carico del Comune.
4. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state apposte le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura; è altresì obbligo dei proprietari procedere alla sostituzione dei numeri civici quando questi risulteranno molto deteriorati.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere alla indicazione della numerazione interna (art.10, ultimo comma, L.1228/54).

Art. 16 Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica; gli è comunque fatto obbligo di provvedere in occasione del Censimento Generale della popolazione, in stretta consonanza con la normativa nazionale e le direttive ISTAT.

TITOLO IV
SANZIONI E VIGILANZA

Art. 17 Sanzioni e vigilanza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

<u>Tipo di infrazione</u>	<u>Sanzione prevista</u>
- Attribuzione abusiva di numero civico	da € 25,00 a € 129,00 pag. in misura ridotta € 43,00
- Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	da € 25, 00 a € 75,00 pag. misura ridotta € 25,00
- Mancata esposizione della targhetta	da € 25,00 a € 75,00 pag. in forma ridotta € 25,00;

- Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica	da € 25,00 a € 129,00
pag. in misura ridotta € 43,00.	
E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.	

2. I compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento, e la conseguente applicazione delle sanzioni, spettano al Servizio di Polizia Municipale.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

Art.19 Rinvio alla legislazione in materia

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).